

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 571

T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 s.m.i. - Trasferimento a titolo gratuito di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Massafra (TA)

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. della Struttura Provinciale di Taranto - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Presidente:

Premesso che:

- Il comma 2, dell'art. 22 ter, della LR n. 4/2013 s.m.i. "*Trasferimento e alienazione*" dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria, sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione;
- Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale;

Considerato che:

- Con verbale di impegno del 09.11.2004, il Comune di Massafra e la Regione Puglia hanno definito nel dettaglio l'intero compendio delle strade rurali interpoderali da trasferire al predetto Comune per una consistenza di Km 17,41 circa;
- Con successivo verbale del 30.11.2018, la Regione Puglia ha consegnato al Comune di Massafra le predette strade rurali interpoderali e le opere di viabilità dell'ex ERSAP, utilizzate come rete viaria dal predetto Comune;
- Con il predetto verbale del 30.11.2018, inoltre, è stata accertata l'effettiva consistenza delle strade rurali interpoderali e delle opere di viabilità in agro di Massafra, che, a seguito di aggiornamento del piano inventariale dei beni immobili ex Riforma Fondiaria, è stata ridefinita in mq. 69.376, pari a Ha 06.93.76;

Evidenziato che:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 22 *quater*, L.R. n. 4/2013 s.m.i., per i beni di cui al comma 2 dell'art. 22 *ter*, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà;

Ritenuto, pertanto, di:

- dover procedere ai sensi dell'art. 22 *ter* della L.R. n.4/2013 s.m.i. al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità dell'ex Riforma Fondiaria come riportate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in favore del Comune di Massafra (TA);
- dover dare atto che il trasferimento delle strade sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituirà titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali;
- dover dare atto che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento delle predette strade interpoderali rurali e delle opere di viabilità, sono a totale carico del Comune di Massafra;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di dare attuazione all'art 22 *ter* della LR. n. 4/2013 s.m.i., occorre che la Giunta regionale autorizzi il trasferimento delle strade specificate nell' Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA di cui al DLgs 118/2011 e s.m.i. e L. R. 28/2001 e s.m.i.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone l'adozione del presente atto, trattandosi di materia rientrante nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della LR. 7/97 e dell'art. 22 *ter* della Legge regionale n.4/2013 s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di fare proprio** quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- **di procedere** ai sensi del comma 2, dell'art. 22 *ter* della L.R. n. 4/2013 s.m.i. al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Massafra (TA), catastalmente individuate nell'Allegato "A", composto da n. 1 facciata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **dover dare** atto che il trasferimento delle strade sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituirà titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo - catastali;
- **di stabilire** che il trasferimento definitivo delle infrastrutture pubbliche stradali e opere di viabilità pubblica avvenga a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente;
- **di dare atto** che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento sono a totale carico del Comune di Massafra, con esonero dell'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivante;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Elenco infrastrutture pubbliche stradali e opere di viabilità pubblica realizzate dall'ex Riforma Fondiaria, da trasferire al Comune di Massafra ai sensi dell'art 22 ter L.R. n.4/2013

Allegato A

Agro	Località	F	P.IIa	Sub.	SUPERFICIE				R.D. €.	R.A. €.	
					in mq	HA	A	CA			Sup Tot
MASSAFRA	Cicerone	5	18		3.194	0	31	94	0,3194	€ 4,12	€ 1,98
MASSAFRA	"	6	43		1.945	0	19	45	0,1945	€ 2,51	€ 1,00
MASSAFRA	Vallenza	17	22		1.985	0	19	85	0,1985	€ 5,13	€ 5,13
MASSAFRA	"	17	26		3.321	0	33	21	0,3321	€ 8,58	€ 8,58
MASSAFRA	Famosa	20	46		3.952	0	39	52	0,3952	€ 4,08	€ 7,14
MASSAFRA	"	20	62		792	0	7	92	0,0792	€ 4,09	€ 2,86
MASSAFRA	"	20	66		1.083	0	10	83	0,1083	€ 5,59	€ 3,92
MASSAFRA	"	20	88		540	0	5	40	0,0540	€ 0,70	€ 0,28
MASSAFRA	Colombato	26	106		8.311	0	83	11	0,8311	€ 21,46	€ 21,46
MASSAFRA	Fanelli	29	35		9.025	0	90	25	0,9025	€ 8,39	€ 3,73
MASSAFRA	Pantaleo	43	68		3.198	0	31	98	0,3198	€ 4,95	€ 6,61
MASSAFRA	"	43	75		400	0	4	0	0,0400	€ 0,41	€ 0,72
MASSAFRA	"	43	78		52	0	0	52	0,0052	€ 0,05	€ 0,09
MASSAFRA	"	43	86		683	0	6	83	0,0683	€ 0,88	€ 0,35
MASSAFRA	Previticchio	89	115		1.017	0	10	17	0,1017	€ 2,89	€ 2,89
MASSAFRA	"	89	116		941	0	9	41	0,0941	€ 2,67	€ 2,67
MASSAFRA	"	89	149		400	0	4	0	0,0400	€ 0,01	€ 0,01
MASSAFRA	"	89	151		800	0	8	0	0,0800	€ 0,02	€ 0,02
MASSAFRA	Zucolillo	90	189		1.053	0	10	53	0,1053	€ 5,98	€ 4,08
MASSAFRA	"	90	210		436	0	4	36	0,0436	€ 2,25	€ 1,58
MASSAFRA	Palmieri	96	50		1.280	0	12	80	0,1280	€ 5,95	€ 3,97
MASSAFRA	"	96	52		184	0	1	84	0,0184	€ 0,86	€ 0,57
MASSAFRA	Masseria Nuova	100	116		930	0	9	30	0,0930	€ 16,33	€ 8,41
MASSAFRA	"	101	164		940	0	9	40	0,0940	€ 4,85	€ 3,40
MASSAFRA	"	102	13		800	0	8	0	0,0800	€ 4,13	€ 2,89
MASSAFRA	"	103	19		1.928	0	19	28	0,1928	€ 8,96	€ 5,97
MASSAFRA	Patemisco	104	29		286	0	2	86	0,0286	€ 1,48	€ 0,04
MASSAFRA	"	104	195		434	0	04	34	0,0434	€ 2,80	€ 1,46
MASSAFRA	"	104	197		36	0	0	36	0,0036	€ 0,23	€ 0,12
MASSAFRA	"	104	199		1.961	0	19	61	0,1961	€ 12,66	€ 6,58
MASSAFRA	"	104	218		3.800	0	38	0	0,3800	€ 24,53	€ 12,76
MASSAFRA	"	105	22		790	0	7	90	0,0790	€ 13,87	€ 7,14
MASSAFRA	"	105	39		534	0	5	34	0,0534	€ 3,86	€ 1,93
MASSAFRA	"	105	48		619	0	6	19	0,0619	€ 4,48	€ 2,24
MASSAFRA	"	105	54		240	0	2	40	0,0240	€ 1,74	€ 0,87
MASSAFRA	"	105	61		1.454	0	14	54	0,1454	€ 8,26	€ 5,63
MASSAFRA	"	105	75		681	0	6	81	0,0681	€ 3,87	€ 2,64
MASSAFRA	"	105	91		1.080	0	1	80	0,1080	€ 7,81	€ 3,90
MASSAFRA	Patemisco	105	93		44	0	0	44	0,0044	€ 0,32	€ 0,16
MASSAFRA	"	105	124		280	0	2	80	0,0280	€ 2,02	€ 1,01
MASSAFRA	"	105	125		500	0	5	0	0,0500	€ 0,36	€ 0,18
MASSAFRA	"	105	128		38	0	0	38	0,0038	€ 0,27	€ 0,14
MASSAFRA	"	105	135		70	0	0	70	0,0070	€ 0,40	€ 0,27
MASSAFRA	"	105	188		296	0	2	96	0,0296	€ 1,68	€ 1,15
MASSAFRA	"	105	190		291	0	2	91	0,0291	€ 2,10	€ 1,05
MASSAFRA	"	105	200		421	0	4	21	0,0421	€ 1,09	€ 1,09
MASSAFRA	"	105	213		138	0	1	38	0,0138	€ 1,00	€ 0,50
MASSAFRA	"	105	214		12	0	0	12	0,0012	€ 0,09	€ 0,04
MASSAFRA	"	105	215		354	0	3	54	0,0354	€ 2,56	€ 1,28
MASSAFRA	"	107	110		2.025	0	20	25	0,2025	€ 10,46	€ 7,32
MASSAFRA	"	112	202		2.370	0	23	70	0,2370	€ 12,24	€ 8,57
MASSAFRA	"	112	269		203	0	2	3	0,0203	€ 0,05	€ 0,73
MASSAFRA	"	112	270		1.229	0	12	29	0,1229	€ 6,35	€ 4,44

TOTALI

69.376 | 6 | 93 | 76 | 6,9376

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPLETO DA N. 1
PAGINA

